

REGOLAMENTO (CE) N. 1389/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1994

che stabilisce per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi intermedi sul commercio tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria⁽⁵⁾, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è entrato in vigore il 31 dicembre 1993, e che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Romania⁽⁶⁾, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993, è entrato in vigore il 1° maggio 1993; che detti accordi prevedono una riduzione del prelievo e del dazio della tariffa doganale comune (TDC) per l'importazione di un dato quantitativo di carni bovine fresche, refrigerate e congelate dei codici NC 0201 e 0202;

considerando che i protocolli dei suddetti accordi aggiuntivi prevedono che i quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202, di cui, rispettivamente, agli allegati XIII e XII degli accordi interinali, sono soggetti ad una riduzione del prelievo e del dazio della tariffa doganale comune (TDC) del 60 % a partire dal 1° luglio 1994 e che i quantitativi fissati in

tonnellate per l'anno 1995 si applicano dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per l'anno 3, occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995;

considerando che gli allegati agli accordi di cui trattasi prevedono altresì che vengano detratti dai quantitativi disponibili i quantitativi di carni esportati da uno dei due paesi beneficiari nell'ambito di operazioni triangolari per le quali interviene finanziariamente la Comunità; che occorre quindi predisporre i meccanismi di calcolo idonei per tener conto di tali operazioni;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93⁽⁸⁾, e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94⁽¹⁰⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 10 ECU/100 kg; che i rischi di speculazioni nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime inducono a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso;

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.⁽⁹⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽¹⁰⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.